

LA SOSPENSIONE DELL'ATTO IMPUGNATO

Il contribuente che ha impugnato un atto, se ritiene che da questo possa derivargli un danno grave ed irreparabile, può chiedere alla Commissione provinciale competente la sospensione dell'esecuzione dell'atto stesso con istanza motivata proposta nel ricorso o con atto separato notificato alle altre parti e depositato in segreteria.

Presupposti fondamentali per la concessione della sospensione sono la verosimile fondatezza della domanda (*fumus boni iuris*) ed il pericolo di un danno grave ed irreparabile (*periculum in mora*), derivante dall'esecuzione, anche parziale e provvisoria, dell'atto impugnato.

Il *fumus boni iuris* - ricorre allorché il giudice tributario, da una sommaria valutazione dei motivi del ricorso, ritiene astrattamente accoglibile la domanda, sostanziandosi in un sommario giudizio di probabilità di esito positivo della domanda nella fase decisoria.

Il *periculum in mora* - si concretizza nel concetto di pericolo di irreparabilità e irreversibilità del danno.

Nel caso in cui la domanda di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato venga accolta dal Collegio, quest'ultimo, oltre che concedere una sospensione dell'esecuzione, può anche subordinare la stessa alla prestazione di idonea garanzia.

Successivamente alla concessione della sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato, il presidente di Sezione deve fissare la trattazione della controversia non oltre novanta giorni dall'ordinanza con cui si è concessa la sospensione.

Riferimenti normativi:

- art. 47 D. Lgs. n. 546/92.

Luglio 2010